

TRASFERIMENTI

Cass. Civ. Sez. L - Sentenza n. 8672 dell'01 aprile 2025

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DI ENTI PUBBLICI IN GENERE - RAPPORTO DI IMPIEGO - SVOLGIMENTO Pubblico impiego - Comando - Caratteri - Nessuna modificazione del rapporto di ufficio - Instaurazione del rapporto di servizio con la P.A. di destinazione - Differenze dal distacco - Caratteri - Utilizzazione temporanea in un ufficio con sede diversa - Medesima P.A. di appartenenza.

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - COMANDI E DISTACCHI In genere.

In tema di pubblico impiego, ricorre l'istituto del **comando** quando il **pubblico impiegato viene temporaneamente destinato a prestare servizio presso altra Amministrazione o diverso ente pubblico, per esigenze esclusive di detta Amministrazione o ente**, determinandosi così una scissione fra la titolarità del rapporto d'ufficio, che resta immutata, e l'esercizio dei poteri di gestione dello stesso, a cui consegue una modifica del cosiddetto rapporto di servizio, poiché il dipendente viene inserito, sia sotto il profilo organizzativo-funzionale, sia sotto quello gerarchico e disciplinare, nell'Amministrazione di destinazione a favore della quale presta la sua opera; si configura, invece, il distacco del dipendente pubblico quando quest'ultimo è temporaneamente impiegato presso la stessa P.A. di appartenenza e per esclusive esigenze di questa, ma in un ufficio diverso da quello nel quale è formalmente incardinato.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 70 com. 12, DPR 10/01/1957 num. 3 art. 56, Decreto Legisl. 10/09/2003 num. 276 art. 30 Massime precedenti Vedi: N. 1471 del 2024 Rv. 669941-01 Rv. 669941-02

Cass. Civ. Sez. L - Ordinanza n. 31654 del 09 dicembre 2024

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - IN GENERE Pubblico impiegato - Componente R.S.U. - Trasferimento d'ufficio - Previo nulla osta dell'organizzazione sindacale di appartenenza ex art. 22 della l. n. 300 del 1970 - Necessità - Fondamento - Fattispecie.

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - TRASFERIMENTI In genere.

Il trasferimento d'ufficio del pubblico impiegato componente di r.s.u. può essere disposto solo previo nulla osta dell'organizzazione sindacale di appartenenza, come previsto dall'art. 22 della l. n. 300 del 1970 (cd. Statuto dei lavoratori), in quanto l'art. 42, comma 1, del d.lgs. n. 165 del 2001, in tema di libertà e attività sindacale nelle

pubbliche amministrazioni, rinvia alle forme di tutela contenute in detta legge. (Nel caso di specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, rigettando il gravame dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, aveva affermato che l'assunta incompatibilità ambientale del lavoratore, imputato in un processo penale, non esonerava il datore dall'obbligo di richiedere il preventivo nulla osta al trasferimento).

Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 22 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 42 com. 1 Massime precedenti Vedi: N. 15548 del 2023 Rv. 668183-01, N. 13938 del 2017 Rv. 644347-01

Cass. Civ. Sez. L - Ordinanza n. 25511 del 24 settembre 2024

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - PROMOZIONI - DIRITTO ALLE Mobilità - Passaggio diretto ad altra P.A. ex art. 30 d.lgs. n. 165 del 2001 - Attribuzione della qualifica dirigenziale - Sufficienza della corrispondenza di fatto tra le mansioni svolte nell'amministrazione di provenienza e quelle proprie della qualifica dirigenziale nell'ente ad quem - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

Nel caso di passaggio diretto ad altra P.A. mediante procedura di mobilità volontaria ai sensi dell'art. 30 del d.lgs. n. 165 del 2001, ai fini dell'attribuzione della qualifica dirigenziale non è sufficiente la mera corrispondenza di fatto tra le mansioni svolte nell'amministrazione di provenienza e quelle proprie del dirigente nell'ente ad quem, in quanto **l'immissione nei ruoli dirigenziali della P.A. implica una novazione oggettiva del rapporto di impiego del tutto equiparata al reclutamento dall'esterno**, sicché presuppone la partecipazione con esito vittorioso ad un'apposita procedura concorsuale, in applicazione dell'art. 97 Cost. e come previsto dall'art. 30 del d.lgs. n. 165 del 2001. (Nel caso di specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva rigettato il ricorso di un dipendente, transitato all'ARPA Sicilia, che aveva fatto parte della "struttura dirigenziale" della Provincia autonoma di Bolzano, con profilo professionale di esperto in materie tecniche ascrivibile alla nona qualifica funzionale, e non aveva mai ricoperto un incarico dirigenziale ai sensi della l.p. Bolzano n. 10 del 1992).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 28, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 30, Legge Prov. 23/04/1992 num. 10

Cass. Civ. Sez. L - Ordinanza n. 20197 del 22 luglio 2024

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - STIPENDI - PASSAGGIO AD ALTRO RUOLO O AD ALTRA AMMINISTRAZIONE Passaggio ad altra amministrazione su domanda - Procedure di mobilità ex art. 30 del d.lgs. 165 del 2001 - Diritto ad assegno ad personam - Sussistenza - Modifiche ex art. 16, comma 1, lett. c) della l. n. 246 del 2005 - Irrilevanza.

In tema di pubblico impiego contrattualizzato, **in caso di passaggio ad altra amministrazione a seguito delle procedure di mobilità volontaria** di cui all'art. 30 del d.lgs. n. 165 del 2001, **al dipendente transitato**, pur in epoca successiva al 16 dicembre 2005, **compete un assegno ad personam** a garanzia del trattamento economico acquisito presso l'amministrazione di provenienza, non incidendo sul diritto alla percezione dell'integrazione stipendiale le modifiche apportate al citato art. 30 dall'art. 16, comma 1, lett. c), della l. n. 246 del 2005.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 30, Legge 28/11/2005 num. 246 com. 1 lett. C Massime precedenti Vedi: N. 10145 del 2018 Rv. 648733-01, N. 86 del 2021 Rv. 659964-01, N. 19613 del 2024 Rv. 671872-01

Cass. Civ. Sez. L - Ordinanza n. 19613 del 16 luglio 2024

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - STIPENDI - PASSAGGIO AD ALTRO RUOLO O AD ALTRA AMMINISTRAZIONE Pubblico impiego privatizzato - Passaggio ad altra amministrazione su domanda - Procedure di mobilità ex art. 30 d.lgs. n. 165 del 2001 - Inquadramento dei dipendenti trasferiti - Progressioni economiche ottenute presso la P.A. di provenienza - Rilevanza - Condizioni - Rilevanza della R.I.A. - Insussistenza.

Nel **pubblico impiego privatizzato**, in caso di passaggio ad altra amministrazione in forza di **procedura di mobilità volontaria** ex art. 30 d.lgs. n. 165 del 2001, se la P.A. di destinazione, in assenza di tabelle di equiparazione dei livelli, decide di utilizzare come parametro di riferimento per l'inquadramento dei dipendenti trasferiti lo stipendio tabellare già percepito presso la P.A. di provenienza, deve tener conto delle progressioni economiche conseguite alle dipendenze di quest'ultima, ma non invece della retribuzione individuale di anzianità ivi maturata.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 30 Massime precedenti Vedi: N. 16846 del 2016 Rv. 640785-01, N. 86 del 2021 Rv. 659964-01

Cass. Civ. Sez. L - Ordinanza n. 5749 del 04 marzo 2024

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - IN GENERE Procedure di mobilità ex art. 30 del d.lgs. 165 del 2001 - Consenso prestato dalla P.A. di appartenenza - Revoca - Condizioni.

In tema di procedura di mobilità ex art. 30 d.lgs. n. 165 del 2001, la P.A. di appartenenza, una volta prestato il suo consenso al passaggio diretto del dipendente, non può più revocarlo dopo che questo è giunto a conoscenza della P.A. di destinazione, trovando applicazione il disposto dell'art. 1328, comma 2, c.c., salvo che sia diversamente stabilito in maniera espressa dalla legge o dal bando o che, in presenza di sopravvenienze normative, la procedura anzidetta sia divenuta illegittima.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1328 com. 2, Cod. Civ. art. 1336, Cod. Civ. art. 1406, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 30, Decreto Legge 06/07/2012 num. 95 art. 23 quinquies com. 2 CORTE COST., Legge 07/08/2012 num. 135 CORTE COST. Massime precedenti Vedi: N. 26265 del 2021 Rv. 662366 - 01, N. 86 del 2021 Rv. 659964 - 01

Cass. Civ. Sez. L - Ordinanza n. 5749 del 04 marzo 2024

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - IN GENERE Procedure di mobilità ex art. 30 del d.lgs. 165 del 2001 - Revoca tardiva del consenso prestato dalla P.A. di appartenenza - Risarcimento del danno patito dal dipendente che abbia superato la relativa selezione - Oneri probatori.

Il dipendente pubblico che abbia preso parte ad una **procedura di mobilità ex art. 30 d.lgs. n. 165 del 2001** e che, pur avendo superato la relativa selezione, non sia potuto transitare nella P.A. di destinazione a causa della revoca del consenso già validamente prestato dalla P.A. di appartenenza, avvenuta tardivamente ai sensi dell'art. 1328, comma 2, c.c., può agire contro quest'ultima per chiedere il **risarcimento del danno da perdita della chance** di beneficiare di un migliore trattamento economico, dovendo però dedurre e dimostrare che detta procedura avrebbe avuto esito positivo e che egli, alla luce dei titoli posseduti, avrebbe avuto concrete possibilità di ottenere tale migliore trattamento presso il nuovo datore di lavoro.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1328 com. 2, Cod. Civ. art. 1336, Cod. Civ. art. 1406, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 30, Decreto Legge 06/07/2012 num. 95 art. 23 quinquies com. 2 CORTE COST., Legge 07/08/2012 num. 135 CORTE COST. Massime precedenti Vedi: N. 26265 del 2021 Rv. 662366 - 01, N. 86 del 2021 Rv. 659964 - 01

Cass. Civ. Sez. L - Ordinanza n. 5086 del 26 febbraio 2024

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - STIPENDI - PASSAGGIO AD ALTRO RUOLO O AD ALTRA AMMINISTRAZIONE Pubblico impiego privatizzato - Passaggio ad altra amministrazione su domanda - Accettazione del profilo di inquadramento - Successiva richiesta di superiore inquadramento - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento.

In tema di pubblico impiego privatizzato, **il dipendente cui sia stata accolta la domanda di mobilità** in relazione ad una specifica vacanza nell'ente di destinazione e che abbia accettato la valutazione espressa da quest'ultimo quanto alla corrispondenza fra aree e profili professionali di inquadramento, **non può contestare, a passaggio già avvenuto, l'inquadramento riconosciutogli e pretendere di rimanere nell'ente di destinazione con un superiore profilo professionale, percependo le relative differenze retributive**, non potendo essere alterato il bilanciamento di interessi che il legislatore ha inteso realizzare attraverso il meccanismo della mobilità e vanificate le esigenze di efficienza, buon andamento e contenimento della spesa

complessiva che le norme generali sul rapporto di impiego alle dipendenze delle PP.AA. mirano ad assicurare in attuazione dei principi di cui all'art. 97 Cost.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 97 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 30
Massime precedenti Conformi: N. 30875 del 2017 Rv. 646562-02

Cass. Civ. Sez. L - Ordinanza n. 1471 del 15 gennaio 2024

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DI ENTI PUBBLICI IN GENERE - RAPPORTO DI IMPIEGO - SVOLGIMENTO
Pubblico impiego contrattualizzato - Distacco cd. "di diritto pubblico" - Nozione - Comando - Differenze.

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - COMANDI E DISTACCHI In genere.

In tema di pubblico impiego contrattualizzato, **il cd. "distacco di diritto pubblico"** (da non confondere con il "distacco" disciplinato nell'ambito del lavoro privato) è configurabile nell'ipotesi in cui l'impiegato, **titolare di un posto di ruolo presso una P.A., è utilizzato in via temporanea presso un ufficio della medesima P.A. diverso da quello che costituisce la sua sede di servizio**, risultando così assegnato, a differenza delle ipotesi di comando, non ad un'Amministrazione distinta da quella di appartenenza, bensì ad un ufficio, diverso da quello in cui è formalmente incardinato, del medesimo ente datore di lavoro, al fine di soddisfare esigenze esclusivamente di quest'ultimo.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 10/09/2003 num. 276 art. 30, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 70 com. 12, DPR 10/01/1957 num. 3 art. 56 Massime precedenti Vedi: N. 13482 del 2018 Rv. 648986-01, N. 7971 del 2006 Rv. 589195-01

Cass. Civ. Sez. L - Ordinanza n. 1471 del 15 gennaio 2024

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DI ENTI PUBBLICI IN GENERE - RAPPORTO DI IMPIEGO - SVOLGIMENTO
Personale fuori ruolo, comandato, in distacco di diritto pubblico - Art. 70, comma 12, del d.lgs. n. 165 del 2001 - Oneri economici anche correlati allo svolgimento di mansioni superiori o a casi di demansionamento - Soggetto legittimato passivo - Amministrazione di appartenenza.

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - COMANDI E DISTACCHI In genere.

In tema di pubblico impiego contrattualizzato, **gli oneri economici per le prestazioni rese da personale comandato**, fuori ruolo o in altra analoga posizione, ai sensi dell'art. 70, comma 12, del d.lgs. n. 165 del 2001, **gravano sull'amministrazione di appartenenza**, soggetto, quindi, passivamente legittimato nei relativi giudizi, anche se correlati allo svolgimento di mansioni superiori o ad ipotesi di demansionamento.

Cass. Civ. Sez. L - Ordinanza n. 1471 del 15 gennaio 2024

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DI ENTI PUBBLICI IN GENERE - RAPPORTO DI IMPIEGO - SVOLGIMENTO
Pubblico impiego contrattualizzato - Art. 23 bis, comma 7, d.lgs. n. 165 del 2001 - Assegnazione temporanea di personale presso altre pubbliche amministrazioni o imprese private - Natura - Comando - Peculiarità - Fattispecie.

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - COMANDI E DISTACCHI In genere.

In tema di pubblico impiego contrattualizzato, **qualora**, come nel caso previsto dall'art. 23-bis, comma 7, del d.lgs. n. 165 del 2001, **le amministrazioni** di cui all'art. 1, comma 2, del citato d.lgs., **dispongano, per singoli progetti di loro interesse specifico e con il consenso dei propri dipendenti interessati, l'assegnazione temporanea presso altri enti pubblici o imprese private** in base ad intese tra le parti, ricorre un'**ipotesi di comando**, caratterizzata, rispetto alla figura generale, dal fatto di essere finalizzata alla realizzazione, quantomeno, di un interesse della comandante. (Nella specie, la S.C. ha affermato che l'assegnazione di un dipendente da parte della datrice Enea alla Sogin S.p.A. - sulla base di una convenzione fra i due enti, stipulata per la messa in sicurezza, lo smantellamento e la bonifica degli impianti di produzione del combustibile nucleare di proprietà della medesima Enea - integra un'ipotesi di comando, caratterizzata, diversamente dalla regola generale, dall'esecuzione nell'interesse dell'amministrazione di appartenenza).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 23 bis com. 7 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 1 com. 2 CORTE COST. Massime precedenti Vedi: N. 12100 del 2017 Rv. 644340-01, N. 18460 del 2014 Rv. 632327-01

Cass. Civ. Sez. L - Ordinanza n. 1471 del 15 gennaio 2024

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DI ENTI PUBBLICI IN GENERE - RAPPORTO DI IMPIEGO - SVOLGIMENTO
Pubblico impiego contrattualizzato - Comando - Nozione.

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - COMANDI E DISTACCHI In genere.

In tema di pubblico impiego contrattualizzato, ricorre l'istituto, di natura straordinaria, del **comando quando il dipendente, titolare di un posto di ruolo presso una pubblica amministrazione, viene temporaneamente a prestare servizio presso differente amministrazione o diverso ente pubblico** per esigenze esclusive delle

organizzazioni di destinazione, determinandosi una **dissociazione fra titolarità del rapporto d'ufficio**, che resta immutata, **ed esercizio dei poteri di gestione**, cui consegue una modifica del c.d. "rapporto di servizio", in quanto il dipendente è inserito, sia sotto il profilo organizzativo-funzionale sia sotto quello gerarchico e disciplinare, nell'amministrazione di destinazione, a favore della quale egli presta esclusivamente la sua opera.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 70 com. 12, DPR 10/01/1957 num. 3 art. 56
Massime precedenti Vedi: N. 12100 del 2017 Rv. 644340-01, N. 13482 del 2018 Rv. 648986-01

Cass. Civ. Sez. L - Sentenza n. 1055 del 10 gennaio 2024

ISTRUZIONE E SCUOLE - PERSONALE INSEGNANTE - IN GENERE Mobilità territoriale del personale docente - Rimessione alla contrattazione collettiva della regolazione delle modalità per l'attribuzione dei posti - Sussistenza - Scelte operate dalla contrattazione collettiva - Sindacabilità - Condizioni.

In tema di **mobilità territoriale dei docenti della scuola pubblica**, l'art. 40, comma 1, d.lgs. n. 165 del 2001 e gli artt. 462, comma 7, e 470, commi 1 e 2, d.lgs. n. 297 del 1994, demandano la regolazione in dettaglio delle modalità da seguire nell'attribuzione dei posti alla **contrattazione collettiva**, cui sono rimesse scelte di merito e tecniche per definire l'assetto dei contrastanti interessi dei candidati partecipi del procedimento, non sindacabili se non quando esse si pongano in contrasto con norme di legge, realizzino ingiustificate disparità di trattamento o risultino manifestamente irragionevoli.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 40 com. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 16/04/1994 num. 297 art. 462 com. 7, Decreto Legisl. 16/04/1994 num. 297 art. 470 com. 1, Decreto Legisl. 16/04/1994 num. 297 art. 470 com. 2, Legge 13/07/2015 num. 107 art. 1 com. 108 CORTE COST. Massime precedenti Vedi: N. 35105 del 2022 Rv. 666182-02

Cass. Civ. Sez. L - Ordinanza n. 47 del 02 gennaio 2024

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - IN GENERE Sede di lavoro - Diritto del genitore o del familiare lavoratore ex art. 33, comma 5, della l. n. 104 del 1992 - Circostanze ostative - Onere della prova gravante sul datore di lavoro - Sussistenza.

In tema di **diritto del lavoratore che assiste un familiare portatore di handicap a scegliere la sede di lavoro più vicina al domicilio del familiare e a non essere trasferito ad altra sede senza il proprio consenso**, ai sensi dell'art. 33, comma 5, della l. n. 104 del 1992, è posto **a carico del datore di lavoro l'onere di provare** la sussistenza di ragioni organizzative, tecniche e produttive che impediscono l'accoglimento delle richieste del lavoratore, spettando al giudice procedere al

necessario bilanciamento, imposto dal quadro normativo nazionale e sovranazionale, tra gli interessi e i diritti del medesimo e del datore di lavoro, ciascuno meritevole di tutela, valorizzando le esigenze di assistenza e di cura del familiare disabile ogni volta che le ragioni tecniche, organizzative e produttive prospettate non risultino effettive e comunque insuscettibili di essere altrimenti soddisfatte.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Legge 05/02/1992 num. 104 art. 33 com. 5 CORTE COST., Legge 03/03/2009 num. 18 art. 1, Tratt. Internaz. 13/12/2006 Massime precedenti Conformi: N. 25379 del 2016 Rv. 642232-01, N. 23857 del 2017 Rv. 646097-01

Cass. Civ. Sez. L - Ordinanza n. 20340 del 14 luglio 2023

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - TRASFERIMENTI Trasferimento d'ufficio ex art. 2103, comma 8, c.c. - Rinvio alla nozione ad opera dei contatti collettivi che non definiscono ulteriormente la nozione stessa - Presupposti - Spostamento della sede da un luogo ad un altro - Configurabilità - Esclusione.

La nozione di trasferimento d'ufficio di cui all'art. 2103, comma 8, c.c., alla quale deve intendersi facciano rinvio le disposizioni dei contratti collettivi che non definiscono ulteriormente tale nozione (nella specie, l'art. 91 del c.c.n.l. del personale dell'area dirigenziale e l'art. 49 del c.c.n.l. del personale non dirigente del Registro Aeronautico Italiano, del 14 luglio 1997), **non comprende l'ipotesi in cui il datore di lavoro trasferisca la propria sede da un luogo a un altro** e, quindi, non assuma scelte discrezionali direttamente concernenti il luogo in cui fare svolgere ai lavoratori dipendenti le loro prestazioni, nell'ambito della dislocazione territoriale delle proprie unità operative.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Contr. Coll. 14/07/1997 art. 91, Contr. Coll. 14/07/1997 art. 49 Massime precedenti Vedi: N. 3827 del 2000 Rv. 535149 - 01, N. 17246 del 2018 Rv. 649604 - 01, N. 24112 del 2016

Cass. Civ. Sez. L - Ordinanza n. 15548 dell'01 giugno 2023

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - TRASFERIMENTI Scuola - Personale ATA - Trasferimento d'ufficio, anche per incompatibilità ambientale, di componente r.s.u. - Nulla osta del sindacato - Necessità.

In tema di **personale dipendente della scuola** con la qualifica di ATA, **il trasferimento d'ufficio**, anche per incompatibilità ambientale, di un **componente r.s.u.** presso un istituto ubicato in una sede diversa da quella di assegnazione dei dirigenti sindacali indicati nell'art. 10 del c.c.n.q. del 7 agosto 1998 (contratto collettivo nazionale

quadro sulle prerogative sindacali) può essere predisposto solo previo **nulla osta dell'organizzazione sindacale di appartenenza e della r.s.u. di cui il lavoratore è componente.**

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 com. 8, Decreto Legisl. 16/04/1994 num. 297 art. 567 com. 2, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 42 com. 1, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 70 com. 8, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 22 CORTE COST., Contr. Coll. 07/08/1998 art. 10, Contr. Coll. 07/08/1998 art. 18 com. 4 Massime precedenti Vedi: N. 13938 del 2017 Rv. 644347 - 01

Cass. Civ. Sez. L - Ordinanza n. 3747 dell'08 febbraio 2023

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - IN GENERE Trasferimento o conferimento di attività da pubbliche amministrazioni ad altri soggetti pubblici o privati - Personale trasferito - Art. 2112 c.c. - Applicabilità - Necessario trasferimento di azienda - Esclusione.

In tema di **trasferimento o conferimento di attività da pubbliche amministrazioni ad altri soggetti pubblici o privati**, al personale trasferito è applicabile la **tutela prevista dall'art. 2112 c.c.**, dovendosi escludere, in forza del richiamo di cui all'art. 31 del d.lgs. n. 165 del 2001, che la stessa richieda una vicenda traslativa di un'azienda in senso tecnico - purché il passaggio dei dipendenti sia effettivo - senza che ciò comporti garanzia di continuità del rapporto di lavoro dall'amministrazione pubblica al nuovo soggetto giuridico.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2112, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 31 Massime precedenti Vedi: N. 9318 del 2021 Rv. 661051 - 01, N. 23618 del 2018 Rv. 650567 - 01

Cass. Civ. Sez. L - Ordinanza n. 35423 dell'01 dicembre 2022

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - STIPENDI - PASSAGGIO AD ALTRO RUOLO O AD ALTRA AMMINISTRAZIONE Trasferimento di personale ministeriale all'INPS ex art. 10 del d.l. n. 203 del 2005, conv. dalla l. n. 248 del 2005 - Applicabilità del c.c.n.l. dell'ente di destinazione - Peggioramento del trattamento retributivo globale del lavoratore - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

In caso di **trasferimento di personale ministeriale all'INPS**, ai sensi dell'art. 10 del d.l. n. 203 del 2005, conv. dalla l. n. 248 del 2005, il ricorso alla facoltà concessa al cessionario di applicare le condizioni di lavoro previste dal contratto collettivo per lui vigente, ivi comprese quelle concernenti la retribuzione, **non può determinare per i lavoratori trasferiti un peggioramento del trattamento retributivo globale**, compresi gli istituti e le voci erogati con continuità, ancorché non legati all'anzianità di servizio, poiché la normativa interna va interpretata in modo conforme a quella unionale - come interpretata dalla Corte di Giustizia UE con la sentenza del 6 settembre 2011, C-108/10 -, il cui scopo è quello di impedire che i lavoratori coinvolti in un trasferimento

siano collocati in una posizione meno favorevole per il solo fatto del trasferimento. (In applicazione del suddetto principio, la S.C. ha ritenuto che l'assegno pensionabile percepito dal lavoratore alle dipendenze del Ministero andasse conservato anche successivamente al rinnovo del c.c.n.l. del personale del comparto enti pubblici non economici, non comportando l'applicazione d'un diverso contratto collettivo il venir meno del pregresso più favorevole "quantum" retributivo, quanto meno in via di assegno "ad personam").

Riferimenti normativi: Legge 02/12/2005 num. 248 CORTE COST. PENDENTE, DPCM 30/03/2007, Decreto Legge 30/09/2005 num. 203 art. 10 CORTE COST., Direttive del Consiglio CEE 12/03/2001 num. 23 art. 3 com. 3, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 31 Massime precedenti Vedi: N. 16043 del 2018 Rv. 649286 - 01, N. 10034 del 2012 Rv. 622916 - 01, N. 11771 del 2021 Rv. 661116 - 01, N. 8968 del 2021 Rv. 660866 - 01, N. 37291 del 2021 Rv. 663006 - 02